

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPALLINO)

NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1961

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'onere per l'adeguamento delle pensioni, previsto dalla stessa legge, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato, secondo le seguenti quote:

- a) datori di lavoro, 50 per cento;
- b) lavoratori, 25 per cento;
- c) Stato, 25 per cento.

Lo stesso articolo, al terzo comma, pone a carico dello Stato la somma di lire 15 miliardi per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dal precedente articolo 10.

Inoltre, con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, all'articolo 13, fra l'altro, si stabilisce, a carico dello Stato, un ulteriore con-

tributo annuo di lire 36 miliardi, destinato a concorrere alla spesa per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 5 della stessa legge.

La differenza di onere per i trattamenti minimi è dalla legge posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella proporzione rispettivamente di due terzi ed un terzo.

Fino all'esercizio 1955-56 gli stanziamenti sono stati determinati alla stregua delle surriportate disposizioni.

Dall'esercizio 1956-57 lo stanziamento fu, invece, determinato in una cifra di lire 40 miliardi, in corrispondenza di un disegno di legge presentato al Parlamento il 19 luglio 1956 e che limitava l'impegno finanziario dello Stato alla predetta cifra.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Governo dell'epoca aveva ritenuto di assumere detta iniziativa in considerazione della favorevole situazione finanziaria del Fondo: infatti, l'avanzo patrimoniale (comprese le riserve), alla fine degli anni 1953, 1954 e 1955 era, rispettivamente, di lire 46 miliardi e 646 milioni, di lire 97 miliardi e 890 milioni e di lire 124 miliardi e 810 milioni.

Il disegno di legge, peraltro, veniva a cadere per effetto del rinnovo della legislatura.

Frattanto, tale situazione patrimoniale venne peggiorando in ispecie per effetto dell'aumento del numero dei pensionati e dei miglioramenti apportati alla misura delle pensioni dalla legge n. 55 del 1958, sì da determinare un notevole disavanzo che, alla fine del 1960, raggiunse l'importo di lire 204 miliardi.

Per risolvere il problema relativo alla partecipazione dello Stato al finanziamento del Fondo, venne allora presentato al Senato il 19 febbraio 1960, altro disegno di legge che proponeva modifiche al sistema di ripartizione dell'onere previsto dall'articolo 16 della legge n. 218 del 1952.

La soluzione proposta si ispirava ai seguenti criteri:

a) determinazione del contributo dello Stato in cifra fissa per esercizio, da stabilirsi per un periodo di almeno dieci anni;

b) ripartizione dell'onere per il finanziamento del Fondo nella proporzione del:
50 per cento a carico dei datori di lavoro;

25 per cento a carico dei lavoratori;

25 per cento a carico dello Stato fino alla concorrenza della cifra stabilita per il rispettivo esercizio e, per la differenza, a carico dei datori di lavoro, mediante l'applicazione di un particolare contributo di solidarietà;

c) assunzione da parte dello Stato dell'onere per la copertura del disavanzo effettivo della situazione patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1958 e copertura del disavanzo alla fine del 1959, mediante un concorso straordinario dello Stato di 30 miliardi di lire e, per la differenza, mediante un contributo addizionale, da applicarsi nel

corso di un triennio, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella proporzione di due terzi ed un terzo.

Detto disegno di legge è stato ritirato a seguito di conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, in data 27 gennaio 1961.

Con decreto 13 marzo 1961 del Ministro del bilancio di concerto col Ministro del tesoro, venne costituita un'apposita Commissione con il compito di accertare l'ammontare dei concorsi necessari e di proporre i provvedimenti straordinari che permettano di ricondurre a normalità la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sulla base della relativa documentazione il contributo statale, dalla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, fino a tutto il 31 dicembre 1960, è stato determinato in complessive lire 849.092.559.000.

Tenuto conto che lo Stato ha effettuato, a tale titolo e per il suindicato periodo di tempo, versamenti per complessive lire 579 miliardi e 135 milioni, la somma ancora da corrisondersi al Fondo adeguamento pensioni, è di lire 269.957.559.000.

Con il presente disegno di legge si stabiliscono le modalità di corresponsione della predetta somma.

L'esigenza del conguaglio si presenterà anche per i periodi successivi al 31 dicembre 1960 e sino a che, col primo stato di previsione della spesa da presentare al Parlamento, cioè quello relativo all'esercizio 1962-63, non si potranno opportunamente adeguare gli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a favore del Fondo adeguamento pensioni.

Tale conguaglio che, come dispone l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge numero 218 del 1952, potrà essere effettuato in via definitiva solo dopo l'approvazione da parte degli organi deliberativi dell'Istituto dei rendiconti 1961 e 1962, comporta, data l'insufficienza degli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62, un onere aggiuntivo.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si stabilisce anche il versamento, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in tre annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1965-66, delle somme eventualmente da corrisondersi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziare fino all'esercizio 1960-61, è versata all'Istituto medesimo in ragione di:

L. 49.000.000.000	nell'esercizio	1961-62
» 49.000.000.000	»	1962-63
» 43.000.000.000	»	1963-64
» 43.000.000.000	»	1964-65
» 43.000.000.000	»	1965-66
» 42.957.559.000	»	1966-67

Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri del bilancio e del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà provveduto:

a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro del tesoro è autorizzato. Tale emissione sarà effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-1964 al 1966-67.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia —, all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8 miliardi annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, nonché a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera a) dello stesso articolo 2 sarà fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni

di invalidità e vecchiaia, fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.